

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 09/04/2026

FATTO

Questi i fatti sulla cui base parte ricorrente fonda le proprie domande. Per effetto della decisione di questo Collegio n. 6865/23 conseguente ad una precedente iniziativa, l'intermediario convenuto accordava il frazionamento della liquidazione di 35 buoni fruttiferi cartacei ereditati da vari soggetti con immediato incasso di quelli scaduti o non più fruttiferi e rinvio dell'incasso dei restanti alla loro naturale scadenza. In particolare, riferisce parte ricorrente, (i) alla presentazione per l'incasso dei primi 26 buoni fruttiferi, l'intermediario ha liquidato la quota spettante a uno degli eredi e depositato le ulteriori quote su un conto corrente di servizio, del quale non è stata successivamente fornita alcuna informazione; (ii) gli altri coeredi hanno ottenuto la propria quota solo previa specifica richiesta, subendo tempi di accredito molto variabili e, in un caso, superiori a due mesi, nonostante tutte le pratiche di successione fossero già state presentate ed evase presso il medesimo ufficio

dell'intermediario; (iii) per completare la liquidazione dei 26 buoni fruttiferi sono stati necessari quasi sette mesi, dal primo contatto del luglio 2023 fino all'08.02.2024, data di accredito della quota spettante. Parte ricorrente riferisce, inoltre, di aver presentato il 20.04.2024 reclamo per far valere la disponibilità dei restanti buoni fruttiferi, il proprio subentro nei diritti degli intestatari originari e chiedere il rimborso integrale degli stessi alla scadenza con trasferimento delle somme giacenti sul conto di servizio sul proprio conto corrente. L'intermediario non dava alcun riscontro. Il 02.01.2025 venivano presentati all'incasso ulteriori cinque buoni fruttiferi scaduti, ma l'intermediario ha nuovamente liquidato solo la quota spettante a un coerede, depositando la restante parte sul conto di servizio, impiegandoci ventidue giorni oltre a quasi due mesi e mezzo per il bonifico delle quote agli altri coeredi, nonostante reclami e solleciti. Parte ricorrente, richiamata la decisione n. 8488/2024 di questo Collegio e confermata l'assenza di opposizioni da parte degli altri eredi, riferisce di aver presentato un nuovo reclamo il 23.04.2025, ribadendo la disponibilità di ulteriori buoni fruttiferi, il subentro nei diritti degli intestatari originari e chiedendone nuovamente il rimborso integrale con trasferimento delle somme giacenti sul conto di servizio; anche in questo caso l'intermediario non ha fornito risposta. In considerazione di tutto ciò, parte ricorrente chiede che l'intermediario venga condannato a versare alla loro scadenza gli import corrispondenti ai restanti BFP sul proprio conto corrente unitamente alle somme giacenti sul conto corrente di servizio, impegnandosi *"nell'interesse comune di tutti [i] legittimi coeredi"* a *"scorporare e liquidare a ciascuno al propria quota parte, in modo che gli stessi ne possano disporre nell'immediato"*, il tutto oltre interessi legali a far data dal 24/04/2024 su quanto depositato sul citato conto di servizio.

1) a tutela del risparmio ricevuto da tutti noi coeredi, gli interi importi del controvalore dei restanti BFP cartacei
(Allegato 13) che alla loro naturale scadenza saranno presentati all'incasso, così come le nostre somme giacenti sul

L'intermediario, in via preliminare, eccepisce che il ricorso riguarda i medesimi buoni già oggetto del precedente giudizio definito con la decisione n. 6865/2023, avente a oggetto la liquidazione della quota pari a 1/8. Quanto al merito, espone quanto segue: (a) parte ricorrente aveva già presentato un precedente ricorso relativo a 35 buoni fruttiferi intestati ai *de cuius*, volto a ottenere la liquidazione della propria quota pari a 1/8; (b) in esecuzione della decisione n. 6865/2023, è stato concordato il rimborso di 26 dei 35 buoni indicati nel precedente ricorso; (c) tali buoni sono stati presentati all'incasso e le relative quote sono state accantonate presso un conto corrente di servizio intestato all'intermediario; (d) oggetto del primo ricorso era esclusivamente la liquidazione della quota di spettanza pari a 1/8 del controvalore dei buoni, comprensiva degli interessi legali dalla data del reclamo; (e) ha integralmente adempiuto alla citata decisione, liquidando la quota spettante alla controparte e riconoscendo gli interessi maturati fino al saldo; (f) le somme riferite alle quote spettanti agli altri aventi diritto sono rimaste accantonate sul conto di servizio e vengono liquidate su specifica richiesta dei titolari, mentre le quote non ancora domandate restano depositate in attesa di richiesta; (g) nel gennaio 2025 parte ricorrente ha richiesto la liquidazione di ulteriori cinque buoni, ottenendo esclusivamente la propria quota, con nuovo accantonamento delle restanti frazioni spettanti

agli altri coeredi; (h) con il ricorso odierno, parte ricorrente chiede che il controvalore dei buoni non ancora rimborsati, che intende presentare all'incasso alla naturale scadenza, sia accreditato per intero sul proprio conto corrente, e che siano altresì trasferite sul medesimo conto le quote accantonate sul conto di servizio e non richieste dagli altri aventi diritto; (i) la domanda è infondata, poiché la precedente decisione ha riconosciuto unicamente la quota individuale della controparte e non la liquidazione dell'intero controvalore dei buoni; (j) le quote residue accantonate sul conto di servizio possono essere liquidate soltanto ai singoli aventi diritto che ne facciano domanda, e non risultano dovuti ulteriori interessi legali in quanto già integralmente corrisposti in esecuzione della decisione n. 6865/2023; (k) il valore complessivo dei 26 buoni inizialmente liquidati ammontava a € 169.305,28, e le eventuali differenze dovute a mero refuso sono state oggetto di successivo ricalcolo e integrale riconoscimento; (l) gli interessi legali, pari agli importi indicati nei conteggi, sono stati accreditati sullo strumento di pagamento intestato alla controparte, con calcolo dalla data del reclamo fino alla data del rimborso dei buoni e, per la parte integrativa, fino alla data del relativo conteggio; (m) la richiesta di accreditare anticipatamente il valore dei buoni non ancora presentati all'incasso deve considerarsi inammissibile, poiché i buoni sono titoli al portatore e la liquidazione richiede necessariamente la loro consegna materiale, secondo le condizioni generali di emissione e la normativa speciale; (n) la domanda risulta inoltre indeterminata e priva dei presupposti necessari, configurandosi come richiesta di natura consulenziale estranea alle funzioni dell'organo arbitrale, come affermato da consolidata giurisprudenza interna.

Parte ricorrente ha replicato che (i) le richieste formulate con l'odierno ricorso non attengono alla quota già liquidata a un coerede in esecuzione della decisione n. 6865/2023 e degli accordi intervenuti con l'intermediario, bensì la parte residua del controvalore dei buoni presentati all'incasso, spettante agli ulteriori coeredi, che può essere liquidata contestualmente alla quota già scorporata; (ii) le somme da tempo infruttifere giacenti sul conto di servizio intestato all'intermediario rappresentano disponibilità dei coeredi che attendono da anni la legittima liquidazione; (iii) gli interessi legali sono dovuti sulle somme trattenute impropriamente sul conto di servizio dall'intermediario nel periodo intercorrente tra il reclamo del 24/4/2024 e la data del loro effettivo accredito; (iv) le somme giacenti sul conto di servizio possono essere senza difficoltà trasferite sul conto corrente intestato al coerede che ha la materiale disponibilità dei titoli, così come possono esservi bonificati gli interessi maturati; (v) analogo trasferimento può essere effettuato per l'intero controvalore dei buoni ancora da presentare all'incasso, non appena tali titoli saranno consegnati *brevi manu* all'intermediario dal coerede che li detiene; (vi) la decisione n. 6865/2023 ha richiamato il principio del Collegio di Coordinamento per cui il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'organo arbitrale il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario possa eccepire l'inammissibilità del ricorso.

L'intermediario ha a sua volta replicato per richiamare le difese e le domande già svolte.

DIRITTO

Prima di entrare nel merito della specifica vicenda oggetto del ricorso e dell'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario è opportuno premettere una sintetica ricostruzione dei fatti e delle precedenti iniziative che li hanno interessati. I genitori dell'odierna ricorrente (che viene qui rappresentata dal proprio fratello) sono deceduti rispettivamente il 29.06.2005 e il 22.08.2019, lasciando un asse ereditario composto, tra l'altro, da trentacinque Buoni Fruttiferi Postali cartacei trentennali, appartenenti alle serie Q, R, S e T, tutti intestati ai *de cuius* e recanti la clausola di pari facoltà di rimborso: gli eredi risultano essere complessivamente otto; parte ricorrente è titolare di una quota pari a un ottavo; è incontestato che le pratiche di successione sono state presentate ed evase; non risulta che alcuno dei coeredi abbia mai manifestato opposizioni alla riscossione dei titoli. Nel corso del 2023, dopo lo svolgimento delle attività successorie, parte ricorrente avviava le operazioni per ottenere il rimborso dei trentacinque BFP. L'intermediario negava la possibilità di liquidare la sola quota di spettanza, sostenendo la necessità di una quietanza congiunta di tutti gli eredi. Tale diniego conduceva la ricorrente a proporre ricorso all'Arbitro. All'esito ed in adempimento della relativa decisione n. 6865/2023 l'intermediario riconosceva la disponibilità dei trentacinque titoli, concordando con la ricorrente il frazionamento della liquidazione: l'immediato incasso dei ventisei buoni già scaduti o non più fruttiferi e il rinvio degli altri alla loro naturale scadenza. Il 19.09.2023 venivano, dunque, presentati all'incasso i primi ventisei titoli; in tale occasione l'intermediario liquidava esclusivamente la quota di 1/8 a favore della cliente (in puntuale adempimento della richiamata decisione), mentre le restanti frazioni venivano accantonate su un conto corrente di servizio, del quale – secondo parte ricorrente - non venivano fornite indicazioni operative né spiegazioni sulle modalità di utilizzo. A quanto viene riferito in questa sede gli altri coeredi ottenevano le rispettive quote solo previa esplicita richiesta e con tempistiche eterogenee, talvolta anche molto dilatate. La liquidazione dell'ultimo coerede – l'attuale procuratore di parte ricorrente, che aveva visto rigettare il proprio ricorso per mancata produzione dei titoli - relativo ai ventisei titoli avveniva solo l'08.02.2024, a quasi sette mesi dal primo contatto della ricorrente con l'ufficio postale nel luglio precedente.

Si arriva, così, ai fatti prodromici della presente iniziativa. Il 20.04.2024 veniva presentato reclamo con il quale veniva dichiarata la disponibilità dei nove buoni residui non ancora scaduti e contestualmente chiesto che, alla loro scadenza naturale, l'intero controvalore fosse rimborsato e accreditato sul conto corrente di parte ricorrente, unitamente alle somme già giacenti sul conto di servizio. Tale reclamo non riceveva alcuna risposta. Il 02.01.2025 venivano presentati all'incasso cinque ulteriori BFP, anch'essi rientranti nel perimetro della decisione ABF del 2023, nel frattempo giunti a scadenza. Anche in questa occasione l'intermediario procedeva a liquidare soltanto la quota di 1/8 spettante a un coerede (in linea con la decisione del 2023), accantonando nuovamente le altre quote sul conto di servizio. L'operazione impegnava ventidue giorni e l'accredito delle quote dei coeredi, nonostante solleciti e un nuovo reclamo, avveniva due mesi e mezzo dopo. Il 23.04.2025 parte ricorrente

formulava un ulteriore reclamo, ribadendo la disponibilità dei titoli residui e chiedendo nuovamente il trasferimento delle somme già maturate sul conto di servizio, ma anche tale comunicazione rimaneva priva di riscontro. Di qui il presente ricorso e le domande sopra riportate.

Tutto ciò premesso, va esaminata l'eccezione del *ne bis*, essendo pacifico che i 35 BFP all'origine della controversia sono già stati oggetto di precedenti procedimenti ABF che vanno pertanto inevitabilmente ricostruiti. Con la decisione di questo Collegio n. 926/2023 è stata rigettata (per mancata produzione dei titoli) la domanda proposta dal fratello dell'odierna ricorrente, che nel presente procedimento riveste la qualifica di procuratore, per ottenere la liquidazione della propria quota di 1/8 dei citati 35 BFP. La successiva decisione n. 6568/2023 (sulla base del principio che il singolo coerede è legittimato a far valere in via autonoma il credito successorio, anche per l'intero, in assenza di opposizioni degli altri eredi) accoglieva la domanda di parte ricorrente di ottenere la liquidazione della propria quota di un ottavo sull'intero ammontare dei citati 35 BFP (oltre interessi legali dal reclamo fino al saldo). In adempimento di tale decisione, l'intermediario ha documentato l'avvenuta liquidazione a favore della cliente di 1/8 dei 26 BFP presentati dall'incasso dalla stessa - e cioè quelli scaduti - la liquidazione in suo favore degli interessi sull'intero ammontare dei BFP presentati nonché l'accantonamento delle somme di pertinenza degli altri coeredi su un conto di servizio. La successiva decisione n. 8488/2024 ha avuto per oggetto il ricorso presentato dall'odierno procuratore, con cui questi si lamentava del ritardo con cui aveva ricevuto la propria quota dei 26 BFP di cui si è detto poc'anzi, e che ha portato alla condanna dell'intermediario al pagamento degli interessi legali per il periodo intercorrente tra la data in cui la quota della sorella era stata liquidata e il successivo accredito della propria quota. Tale decisione riguardava, dunque, esclusivamente il ritardo nella liquidazione della quota individuale dell'odierno procuratore su parte dei titoli già rimborsati e non affrontava profili relativi ai successivi titoli presentati all'incasso, al conto di servizio, né alle somme ivi giacenti. Infine, la decisione n. 9143/2025 ha avuto ad oggetto un ricorso presentato sempre dal fratello di parte ricorrente, questa volta in relazione ai ritardi nella liquidazione di cinque buoni fruttiferi presentati all'incasso il 13.02.2025, ricorso rispetto al quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'intermediario aveva, nel corso del procedimento, liquidato gli interessi legali dovuti per la mora.

Si arriva così all'odierno ricorso che ha ad oggetto, come chiarito con la replica, (i) l'intero controvalore dei buoni fruttiferi ancora non presentati all'incasso da accreditarsi integralmente sul conto corrente a lei intestato, essendo la coerede che detiene in via materiale i titoli e che si è resa disponibile a redistribuire le quote tra gli eredi; (ii) le somme già accreditate dall'intermediario sul conto di servizio, e rimaste ivi giacenti, da trasferirsi anch'esse sul suo conto corrente con le medesime finalità di distribuzione; (iii) gli interessi legali sulle somme trattenute sul conto di servizio a decorrere dal 24.04.2024, data del primo reclamo utile, fino alla data di effettivo accredito.

Ora, ritiene il Collegio che l'eccezione di *ne bis in idem* sollevata dall'intermediario non sia fondata per mancata coincidenza con il *petitum* e la *causa petendi* dei precedenti su richiamati ed in particolare quelli di cui alla decisione n. 6865/2023. Difatti, sebbene tale decisione abbia richiamato il principio, enunciato dal Collegio di Coordinamento, secondo cui il singolo coerede è legittimato ad agire anche per l'intero credito ereditario in assenza di opposizioni, l'ambito effettivo del *decisum* è rimasto circoscritto alla domanda all'epoca proposta: l'allora ricorrente - oggi nuovamente parte - non aveva chiesto la liquidazione dell'intero controvalore dei trentacinque BFP, ma unicamente la liquidazione della propria quota di 1/8, con riconoscimento degli interessi legali dal reclamo al saldo. La decisione del 2023, pertanto, ha accertato e riconosciuto soltanto il diritto individuale della ricorrente a ottenere il pagamento della propria quota ereditaria e degli interessi correlati e risolveva la questione dell'ostacolo frapposto dall'intermediario alla liquidazione *pro quota* sulla base della pretesa necessità della quietanza congiunta. Oggi parte ricorrente non chiede nuovamente la liquidazione della propria quota né chiede una riconsiderazione degli interessi già determinati nel 2023, bensì una pretesa diversa, che concerne da un lato, la richiesta di accreditare integralmente, alla naturale scadenza, il controvalore dei BFP residui sul suo conto corrente; dall'altro lato, la richiesta di ottenere lo svincolo e il trasferimento delle somme attualmente accantonate sul conto di servizio nonché la corresponsione degli interessi legali maturati su tali giacenze a partire dal 24.04.2024, data del primo reclamo utile rimasto privo di riscontro, il tutto in correlazione a comportamenti successivi, relativi alla gestione del conto di servizio, alla mancata risposta ai reclami del 2024 e del 2025, ai ritardi nelle liquidazioni successive e alle modalità di accreditamento futuro dei titoli ancora non scaduti. Dunque, risultando comunque agli atti che 31 dei 35 BFP sono già stati presentati all'incasso e liquidati, non vi è coincidenza né di *petitum* né di *causa petendi* del 2023.

Parimenti distinta risulta la posizione delle decisioni n. 8488/2024 e n. 9143/2025, entrambe proposte dal fratello della ricorrente (odierno procuratore) e concernenti ritardi nella liquidazione esclusivamente delle sue quote relative rispettivamente ai ventisei BFP liquidati nel 2023 e ai cinque BFP liquidati nel 2025. Pertanto, si tratta di decisioni che non riguardano la posizione soggettiva dell'odierna ricorrente e che non hanno ad oggetto la gestione continuativa e infruttifera delle giacenze del conto di servizio né le modalità di accredito dei titoli residui. Inoltre, gli interessi da ritardo riconosciuti all'odierno procuratore si riferivano alle somme a lui già liquidate per la sua quota ereditaria mentre l'odierna richiesta riguarda sì interessi da ritardo sulle quote ancora giacenti sul conto operativo e non ancora liquidate e più in generale si fonda sulle condotte dell'intermediario successive all'iniziativa del 2023, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe gestito con ritardo e in maniera non uniforme la liquidazione delle quote di tutti i fratelli.

E si venga al merito delle domande proposte da interpretarsi come accertamento del diritto ad incassare i BFP oggetto del contendere ed allo svincolo delle somme non contestate e trattenute sul conto tecnico.

Dei n. 4 BFP non ancora presentati all'incasso, vengono qui prodotti due BFP: uno, serie Q, n. *614 06 di originarie £ 2.000.000, già scaduto il 31.12.2025 ed uno, serie R, n. *996 07, di originarie £ 5.000.000, sottoscritto il 16.10.1996 e in scadenza al termine del corrente anno.

Poiché il credito relativo al secondo dei due BFP – il buono serie R, n. *996 07, di originarie £ 5.000.000 - non è ancora esigibile, il ricorso non può trovare accoglimento per carenza di interesse ad agire, pur non avendo parte ricorrente richiesto un accredito anticipato. L'orientamento dell'Arbitro è, infatti, nel senso che per i BFP non ancora scaduti non sussiste un interesse concreto ed attuale alla relativa liquidazione, fermo il diritto ad incassarli alla scadenza del termine - ed in particolare il diritto di ciascun coerede a riscuotere l'intero con efficacia liberatoria del pagamento a suo favore nei confronti degli altri coeredi (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 27252/2018, 22747/2019 e 19782/2020 reiteratamente richiamate dai Collegi territoriali) - e fermi gli obblighi dell'intermediario di evitare dilazioni e gestioni frammentarie in ossequio agli obblighi di correttezza, trasparenza e tempestività.

Il diritto all'incasso per intero del primo BFP - serie Q, n. *614 06 di originarie £ 2.000.000, già scaduto il 31.12.2025 – è invece pacifico, proprio alla luce dei principi testè richiamati, essendo agli atti incontestato che non vi è opposizione degli altri coeredi.

Non può, invece, essere accolta la domanda relativa agli importi che sarebbero presenti sul conto tecnico, perché non risulta agli atti documentazione relativa a tale conto né all'ammontare delle somme ivi accreditate. Rileva in proposito il fatto che, secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, pare che le quote accantonate dei primi 26 BFP così come quelle degli ulteriori 5 già presentati all'incasso sarebbero state liquidate agli altri coeredi, seppur con tempistiche lunghe. Sul punto, la ricostruzione offerta dalle parti è contraddittoria e quindi non consente una pronuncia. In ogni caso l'accoglimento della domanda relativa al buono della serie Q risolve di per sé il tema dell'accantonamento delle somme a favore dei coeredi, al cui pagamento parte ricorrente ha dichiarato di voler provvedere direttamente.

Infine, per completezza va detto che anche in relazione a tale conto tecnico, che secondo le prospettazioni dell'intermediario avrebbe la funzione di tenere accantonati gli importi di spettanza degli altri coeredi, vale il principio già richiamato secondo cui il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del *de cuius* per l'intero, con la conseguenza che il pagamento eseguito dall'intermediario a favore del coerede libera l'intermediario.

Il mancato accoglimento della domanda relativa al conto tecnico assorbe l'esame di quella conseguente in punto interessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente il valore del buono della serie Q scaduto al 31 dicembre 2025, oltre

interessi legali dalla scadenza al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE